

Associazione Culturale La luna nel pozzo



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

In data 31 maggio 2021, alle ore 20:00 si è riunita in seconda convocazione presso la Sala Civica di Pozzolo sul Mincio sita in Via Roma, 57/B l'Assemblea dell'associazione La luna nel pozzo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Esame ed approvazione dello statuto per adeguamento al Terzo Settore

A norma dell'art. 9 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Sig.ra Elena Allegretti, che, constatata la presenza dei seguenti soci: Alberto Magalini, Matteo Bursi, Federica Bongiovanni, Andrea Moschini, Laura Foroni, Elisa Messini, Mauro Mazzoni, Rina Camurri, Fernanda Boccola, Chiara Busacchi, Luciana Asnicar, Mario Dara, Ennio Allegretti, Fiorenza Raccanelli, Sergio Foroni, Sergia Ambrosi, Valter Mazzoni, Olga Belloni, Nunzia Luca, Luciana Giacometti, Marcella Bettio, Alice Tabarelli, Luigi Magalini, Luciana Gandini, Daniele Foroni, Katia Ferraro, Luciana Furri; in totale n. 28 soci aventi diritto al voto.

Il presidente, prendendo atto delle presenze, dichiara l'Assemblea Straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'articolo 9. Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Sig. Alberto Magalini, presente che accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola ed illustra il punto posto al n. 1) dell'ordine del giorno. L'Associazione ha la necessità di provvedere entro il termine di cui all'art. 101 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017 a modificare il proprio statuto rendendolo conforme alle previsioni di cui al medesimo decreto. Viene quindi proposta l'approvazione di un nuovo statuto il quale avrà, tuttavia, piena efficacia dal termine di cui all'art. 104 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017.

Fino a tale termine continuerà ad essere in vigore, valido ed efficace, il vigente Statuto.

Si procede all'esame per punti dello Statuto proposto quale aggiornamento di quello attuale e viene dato rilievo alle clausole variate rispetto alle attuali.

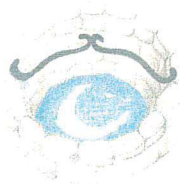
All'entrata in vigore del nuovo Statuto l'Associazione si qualificherà come Associazione di promozione sociale, ai sensi del D.lgs. 117/2017 contenendo lo Statuto le specifiche clausole previste per tale tipologia di enti ed avendo intenzione l'Associazione, di raggiungere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità con la struttura e il modello giuridico dell'associazionismo di promozione sociale. Tale modifica è altresì necessaria per iscriversi nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione il Presidente chiama l'Assemblea a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno, che all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto dell'associazione nella sua integrità, posto in allegato al presente verbale;
- di prevedere che all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo Statuto, l'Associazione assumerà la qualifica di Associazione di Promozione Sociale ed utilizzerà, nei confronti dei rapporti con i terzi la relativa qualifica sintetizzata anche con l'acronimo APS, potendo inoltre qualificarsi come Ente del Terzo Settore con utilizzo anche dell'acronimo ETS;
- di confermare, fino all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo statuto, l'integrale validità ed efficacia del vigente statuto;





Associazione Culturale La luna nel pozzo

- di autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello Statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e, antecedentemente, dal Registro Regionale e Provinciale delle Associazioni di promozione sociale al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nei medesimi.

E' richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017, avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Al termine della riunione, non essendoci null'altro da discutere e deliberare, l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 21:45.

Allegato: Statuto dell'Associazione.

Il presidente
(Elena Allegretti)

Elena Allegretti

Il Segretario
(Alberto Magalini)

Magalini Alberto

Registrato a Castiglione delle Stiviere addì 17 GIU. 2021
al n. 790 serie 3
Esatti Euro ESENTE
..... (€ /) Bollo
con versamento D. Lgs 237/97 TS
Richiedente



Per delega del
DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
BERNARDO FALCO

Bernardo Falco



-





STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA LUNA NEL POZZO APS-ETS”

1) *Costituzione e sede*

E' costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione volontaria e senza scopo di lucro, denominato “LA LUNA NEL POZZO Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore” (di seguito indicata come “Associazione”), disciplinato dalle regole del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., di seguito il “Codice”, dall’articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché dal presente statuto.

E' obbligatorio ai sensi di legge l'uso della locuzione “Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “APS-ETS” nella denominazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Marmirolo, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo e può istituire sedi o uffici operativi in Italia o all'estero, se ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Il trasferimento della sede all'interno del comune di Marmirolo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2) *Carattere dell'Associazione*

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali e umanitari.

3) *Durata dell'Associazione*

La durata dell'Associazione è illimitata.

4) *Scopi ed oggetto dell'Associazione*

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, attraverso l'esercizio di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci o di terzi.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

L'associazione nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, una delle seguenti attività di interesse generale:

- a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, tra cui in particolare:
 - Organizzazione di tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre scientifiche, seminari.
 - Istituzione di biblioteche, con attività correlate (incontri di lettura e presentazione di libri).
 - Proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci.
 - Mostre fotografiche, di pittura e scultura.
 - Teatro e trattenimenti musicali, sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni.
 - Trattenimenti per anziani, bambini, ricreativi in genere.
- b. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 42/2004 e successive modificazioni, tra cui in particolare:
 - Attività culturali, educative e di promozione in materia di tematiche ambientali a scopo di sensibilizzazione.
 - Partecipazione e promozione di iniziative volte al recupero di aree paesaggistiche di interesse generale, turistico, storico e/o culturale.
 - Realizzazione e promozione di attività volte alla tutela dell'ambiente
- c. Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge n. 53 del 28/03/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra cui in particolare:
 - Corsi di preparazione e corsi di perfezionamento.
 - Promozione di attività di informazione ed educazione enogastronomica ed alimentare in genere anche attraverso l'attività di altri enti e/o associazioni.

L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale.
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione dei suddetti eventi.
- Commercio nelle forme previste dalla legge di beni e servizi prodotti e forniti dai soci attraverso strutture, unità locali e mezzi informatici (e-commerce) sempre nel rispetto degli scopi e delle finalità dell'associazione.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione e la cultura.

L'Associazione potrà in particolare:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b. favorire la collaborazione fra tutti gli enti, le associazioni, le strutture ed i soggetti operanti nel territorio al fine di garantire e tutelare il raggiungimento degli scopi sociali;
- c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
- e. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione;
- f. svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

5) Soci

5.1 Requisiti dei soci

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche, giuridiche ed enti che ne condividono le finalità, italiane o straniere, residenti in Italia; il numero dei soci è illimitato.

Potranno inoltre essere Soci Enti pubblici e privati nelle quantità stabilite dal D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Ai fini ed agli effetti previsti dal presente statuto, i soci si distinguono in *soci ordinari* e *soci onorari* secondo la seguente definizione:

- *Soci ordinari*: coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e se in regola con le disposizioni di statuto.
- *Soci onorari*: coloro che, oltre a versare la quota annuale, vengono nominati dal Consiglio Direttivo (anche su proposta dell'Assemblea) per aver svolto attività od azioni significative che siano relative allo scopo di interesse generale dell'Associazione.

La *quota associativa*, cui ogni associato è tenuto al pagamento annuale, sarà deliberata di anno in anno dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea il versamento di contributi straordinari per particolari obiettivi.

La quota e/o il contributo associativo nonché la relativa qualità di associato sono intrasmissibili. I versamenti non sono in nessun caso ripetibili o rivalutabili.

Gli Associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

5.1 Diritti ed obblighi degli associati

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.

È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

5.3 Ammissione, esclusione e recesso:

L'ammissione degli associati ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente.

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'esclusione di un associato può aver luogo:

- * con delibera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;



- per dimissioni;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione entro l'anno solare corrente.

L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima assemblea utile.

Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.

Ogni interessato può rivolgere, entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente, apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

6) Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed il Vicepresidente del consiglio direttivo
- il Segretario e il Tesoriere
- l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione

Gli organi dell'Associazione anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

6.1 Assemblea dei Soci

a) Partecipazione all'Assemblea

L'assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci Ordinari e i Soci Onorari.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno;
- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei Soci Ordinari od Onorari nel loro insieme o da almeno due membri del Consiglio Direttivo.

b) Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta mediante lettera elettronica, fax o posta ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita almeno 10 giorni prima a tutti i Soci all'indirizzo risultante nel Libro dei Soci dell'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni con le modalità di cui sopra.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

c) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. Questi sarà coadiuvato da un segretario, eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'assemblea, che avrà il compito di redigerne il verbale.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge e allo Statuto sono vincolanti anche per tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso designato.

d) *Forma di votazione dell'Assemblea*

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che, in regola con il versamento della quota associativa, risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le assemblee deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C., ai sensi del quale, per la deliberazione dello scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

e) *Compiti dell'Assemblea*

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:
 - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di iscrizione e le quote annuali;
 - deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
 - deliberare sul trasferimento della Sede dell'Associazione;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
 - determinare il numero e la nomina dei Consiglieri del Consiglio Direttivo.
- in sede straordinaria:
 - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione nonché sulla devoluzione del patrimonio residuo;
 - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

6.2 *Consiglio direttivo*

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

L'Assemblea determina la nomina e la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere superiore ad anni 3. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Gli incarichi verranno assunti a titolo gratuito e potranno prevedere, solo se preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle sole spese documentate.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa possono liberamente candidarsi ad essere eletti a membri del Consiglio Direttivo. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, purché in numero dispari scelti sempre tra i Soci e nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e per le successive dall'Assemblea dei soci. Saranno nominati Consiglieri coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze in sede di votazione. In caso di nomine con parità di preferenze ed eccedenti o superiori al numero massimo consentito dallo statuto, si procederà al ballottaggio fino al raggiungimento del numero di consiglieri richiesto.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l'Associazione; nomina anche un Vicepresidente con le funzioni di segretario ed il Tesoriere-Cassiere, il cui compito è quello di curare materialmente la gestione economica dell'Associazione stessa, in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.

In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria di conferma o di nuova elezione.

Il Consiglio Direttivo può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in un'unica convocazione, possibilmente una volta al quadrimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio stesso. Le sedute possono essere effettuate anche in videoconferenza ed il voto potrà essere espresso in tale modalità.

Il Consiglio Direttivo presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto.

Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Al Consiglio Direttivo è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'andamento della gestione e cura la tenuta dei libri sociali. Delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.



Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6.3 Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione ed in particolare ha il compito di:

- firmare atti e documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- curare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- conferire eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni, sentito il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad un altro Consigliere.

6.4 Il Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

6.5 Segretario - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario.

Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

6.6 Organo di Controllo e Organo di Revisione

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

7) Libri dell'Associazione

L'associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) Libro dei soci;

- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
- d) Registro dei volontari

Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente, il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi entro, entro i 30 giorni successivi.

Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare specifiche procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli Associati di cui alla presente regola.

8) Finanze e Patrimonio

8.1 Entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati, vengano in proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto della presentazione della domanda di iscrizione in qualità di Socio all'Associazione;
- dalle quote annuali dei Soci iscritti nel Libro Soci alla data del 1° gennaio di ogni anno;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- da rendite del proprio patrimonio;
- da attività di raccolta fondi;
- da incassi derivanti da manifestazioni culturali;
- da proventi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

8.2 Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

L'uscita del Socio dall'associazione per qualsiasi motivo non comporta alcun onere per l'associazione, in quanto il Socio uscente non ha alcun diritto alla liquidazione della quota sociale o dei versamenti a qualsiasi titolo effettuati.

9) Esercizi sociali

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio consuntivo, composto dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto sulla gestione e dalla relazione sulla missione conseguita; i quali dovranno essere approvati dall'assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno. Il bilancio regolarmente approvato dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Il bilancio è redatto nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del Codice.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

10) Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

11) Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.



12) Clausola compromissoria

Qualora una controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Mantova.

13) Foro Competente

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Mantova.

Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

14) Volontariato e lavoro nell'Associazione

L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del Codice.

Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

15) Responsabilità violazioni amministrative

Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

16) Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Pozzolo sul Mincio, 31 maggio 2021

Associazione Culturale
La luna nel pozzo APS-ETS

